



Ministero della Salute

0004006-16/02/2017-DGSAF-MDS-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio III ex DGSA – Sanità animale e gestione operativa del Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità
centrale di crisi

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Regioni e Province autonome
Assessorati sanità

Centro di riferimento per l'apicoltura
IZS delle Venezie
Padova

Ufficio II
DGSAF
sede

Registro – classif: **I.1.a.e/2017/6**

OGGETTO: indicazioni per la certificazione di partite di api dirette verso altri Stati membri della UE

Nel corso del Comitato permanente salute e benessere animale tenutosi a Bruxelles l'8 febbraio scorso, gli Stati membri hanno approvato una proposta di Decisione che revoca le precedenti misure di divieto alla commercializzazione dalla Sicilia di api mellifere, bombi, sottoprodotti apicoli non trasformati, attrezzature apistiche e miele in favore per il consumo umano verso il rimanente territorio italiano e verso gli altri Stati membri della UE.

La Commissione europea ha proposto di eliminare tali restrizioni, dopo due anni di sorveglianza e nessun nuovo caso accertato oltre a quello individuato nella Provincia di Siracusa nel Novembre del 2014.

Alla luce di questa nuova decisione comunitaria si rammenta comunque che tale revoca non modifica quanto richiesto nel certificato per gli scambi di api e bombi e che prevede, all'allegato E parte 2 della Direttiva 92/65, l'obbligo di dichiarare che le partite di api e bombi provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata di *Aethina tumida*.

Ciò significa che la certificazione potrà essere redatta solo se, calcolati 100 km dal punto in cui è localizzato l'apiario di origine della partita, il raggio non entri nel territorio della Regione Calabria attualmente in restrizione.

A tale riguardo e per comodità si allegano delle mappe prodotte dal Centro Nazionale di riferimento in cui vengono identificati i territori che rientrano nei 100 km di raggio nonché una lista dei Comuni da cui non sarà possibile certificare per gli scambi verso la UE.

Sempre in relazione alle certificazioni è stato possibile constatare che spesso i certificati TRACES utilizzati per la movimentazione di api e bombi provenienti da zone esterne alla Calabria vengono barrati proprio nelle parti in cui occorre attestare la provenienza da una zona di raggio di 100 km libera da restrizioni.

Considerata la presenza di *Aethina tumida* in Italia tale compilazione del certificato ha sollevato diverse proteste da parte degli Stati membri e pertanto qualora per la movimentazione vengano soddisfatte le citate condizioni, la dizione relativa a AT non dovrà essere barrata mentre al contrario qualora tali condizioni non sussistano il certificato non potrà essere emesso.

Lo stesso dicasi per quanto attiene le garanzie previste per la Peste americana.

Si ringrazia per la collaborazione.

*** IL DIRETTORE GENERALE**
(Dott. Silvio Borrello)
F.to Dott. Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento: Dr. Andrea Maroni Ponti – 06 5996814 email: a.maroni@sanita.it
Referente dell'Ufficio II: Dr. Pierdavide Lecchini – 06.59943126 – email p.lecchini@sanita.it